



# CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica  
<https://rivista.camminodiritto.it>



## IL PRINCIPIO DI MUTUA FIDUCIA NELLA GIURISPRUDENZA UNA OPPORTUNITÀ ?

*Sessant'anni sono trascorsi da quando i sei Stati membri fondatori firmarono i "Trattati di spirito ad un sogno oggi chiamato Unione europea, basando proprio il suo cammino su una fiducia che l'Europa dovrà perseverare.*

**di Luigimaria Riccardi**

IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

**Raffaele Giaquinto**

SOMMARIO: Premessa; 1) La “mutua fiducia” nella politica di asilo e di rifugio dell’Unione europea; 2) La “mutua fiducia” nella costruzione di un mercato unico integrato; 3) La “mutua fiducia” e la cooperazione giudiziaria in materia civile. Conclusioni.

## Premessa

L’incontro svoltosi a Roma il 25 marzo 2017 tra i ventisette Stati membri ha offerto per il futuro un’immagine all’insegna della pace e dell’amicizia e ciò, già di per sé, rappresenta un risultato che molti considerano raggiunto sessanta anni or sono, ma anche l’opportunità di rinnovare la stessa idea e lo stesso spirito con i membri fondatori<sup>[1]</sup> a firmare i c.d. “Trattati di Roma<sup>[2]</sup>”.

L’incontro di Roma può rappresentare l’inizio di un nuovo capitolo per l’Unione europea e in cui tutti gli Stati membri si prestano ad affrontare e la gestione delle crisi che oggi minano il futuro dell’Unione europea: la sicurezza, al benessere dei cittadini europei e allo sviluppo di un’Europa sempre più globale e internazionale svolta dall’Unione europea.

In questo contesto, pieno di incertezze e di sfide economiche, giuridiche e sociali, si innesta il concetto di “**mutual trust**” o mutua fiducia. Esso, come si cercherà di descrivere successivamente, sia un elemento positivo e propulsivo verso gli scopi sopra menzionati, meritevoli di essere perseguiti, sia un elemento negativo e paralizzante per il cammino di un’Europa effettivamente unita nel futuro.

Pertanto, il presente contributo, consapevole anche della potenziale indeterminata estensione del concetto di “mutual trust”, in particolare in quelle dimensioni che al momento si pongono sulla scena europea sempre con maggiore frequenza: asilo e di rifugio, il Mercato unico integrato e la Cooperazione giudiziaria in materia civile, prevedendo che intervengono numerosi cambiamenti.

Per fare ciò, ci si calerà nella prospettiva adottata sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dei Diritti dell’Uomo, che sembrano sempre più trasmettere la necessità di ricalcare il concetto di “mutua fiducia”, al fine di assicurare, da un lato, il pieno rispetto dei diritti umani a livello nazionale e, dall’altro, la realizzazione di uno vero Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia.

### 1) La “mutua fiducia” nella politica di asilo e di rifugio dell’Unione europea

L’indagine sulla portata del concetto di mutua fiducia all’interno della politica di asilo e di rifugio, e di un’analisi, se pur breve e generale, della disciplina predisposta in materia.

Sul punto, l’art. 78 par. 1 TFUE afferma che l’Unione sviluppa una politica comune

sussidiaria e di protezione temporanea al fine di offrire e di garantire a qualsiasi cittadino e che necessita di una protezione internazionale, nel rispetto del principio di non-refoult sottolinea che detta politica dovrà risultare conforme agli strumenti di diritto internazionale, in particolare, la Convenzione di Ginevra del 1951 e al Protocollo ad essa allegato del 1967 su il par. 2 della disposizione in commento consente al Parlamento europeo ed il Consiglio di a (attraverso la procedura legislativa ordinaria) come uno **status uniforme in materia di asi** “valido in tutta l’Unione europea”.

Mentre la disposizione rappresenta di per sé un grande passo in avanti rispetto a quanto er TCE ai nn. 1 e 2, il quale non parlava di uno status uniforme “**valido in tutta l’Unione**” “**norme minime per l’attribuzione della qualifica di rifugiato**”, in concreto, però, l’art. 7

Sul punto, si noti anche che, in materia di protezione internazionale, la Convenzione di G minima che può essere suddivisa in tre grandi categorie: la definizione di rifugiato, il tratta e l’ammissione e l’allontanamento del richiedente asilo e del rifugiato. È con riferimento a c di mutua fiducia desta qualche perplessità.

Infatti, sin da quando è stata avviata la cooperazione sulla base degli Accordi di Schengen<sup>[5]</sup> è stato quello secondo cui le domande di asilo sono raccolte ed analizzate dai singoli Stat organismo europeo preposto a tale compito. Per evitare fenomeni di asylum shopping, g sistema c.d. “Dublino”<sup>[6]</sup>, oggi trasfuso nel reg. “Dublino III”<sup>[7]</sup>, il quale è apparso uno strur drastica gestione del fenomeno migratorio e per combattere l’immigrazione irregolare<sup>[8]</sup>.

Il punto centrale del regolamento, e che sembra rappresentare esso stesso la principale cr dalla regola secondo la quale un unico Stato membro risulta competente per l’analisi della c individuare il predetto Stato non cambiano rispetto ai precedenti regolamenti, si parla **ingresso**<sup>[9]</sup>. Pertanto, se una domanda di asilo viene presentata in uno Stato non cc meccanismo del trasferimento del richiedente verso il Paese competente senza nessun es (detto anche “trasferimento Dublino”). Inoltre, appare una grande criticità il fatto che m valore europeo (omogeneo ed uniforme), l’accoglimento della domanda dispiega i suoi eff l’ha concessa (Stato competente<sup>[10]</sup>, salvo eccezioni) anche se qualche cambiamento è stato a

Ora, è rilevante menzionare una questione che in tema di trasferimento è sorta con la Grecia **Grecia**<sup>[12]</sup>, la Grande Camera della Corte Edu del 21.11.2011 ha rilevato che il sistema presentasse numerose criticità dal punto di vista del trattamento del richiedente asilo e de protezione fossero allontanate in contrasto al principio di non refoulement<sup>[13]</sup>. Sul punto, an è espressa affermando che esso vada interpretato nel senso di vietare allo Stato meml procedere al relativo trasferimento verso lo Stato competente nel quale, però, vi sia il risc trattamenti disumani e degradanti e, pertanto, di un allontanamento contrario al principio di

Sul punto, pertanto, si ritiene che il principio di “mutua fiducia”, inteso nel senso di presunti considerati rispettosi dei diritti umani e dei principi fondamentali stabili a livello europeo dell’art. 6 del TUE, risulta limitato da entrambe le Corti, dichiarando che, in ogni caso, e esaminare se il relativo sistema offerto dallo Stato competente sia conforme al rispetto dei sensi del principio di non-refoulement, in altre parole, di essere di fronte ad uno Stato “sicur

I diritti fondamentali diventano così un limite all’automatismo del trasferimento del richi verso quello competente e, allo stesso tempo, il cui doveroso rispetto sembra sottolineare affiancare alla “mutua fiducia” un dovere di fondata diffidenza.

Sul punto è intervenuta un’altra importante pronuncia della Corte Edu la quale, proprio i “**presunzione di sicurezza**” alla base del sistema di Dublino e il divieto di non-refoulemen Germania uno Stato membro della CEDU, il Regno Unito non potesse di per sé considerars 3 CEDU e dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali, c.d. di “Nizza”, oggi vincolante i Trattato di Lisbona nel 2009<sup>[16]</sup>) di verificare le condizioni concrete (e giuridiche<sup>[17]</sup>) pre Tuttavia, la Corte ha rilevato che, nel caso concreto di **T.I c.UK.**, il sistema giuridic sufficienti per evitare un allontanamento in contrasto con il principio del respingimento<sup>[18]</sup>.

La Corte, in conclusione, ricalibra il contenuto della mutua fiducia affermando esistente **principio** (si è discusso anche di **refutability of the mutual trust**<sup>[19]</sup>), in particolare, nel tra Stato competente e riconoscendo, invece, una realtà di fatto, ovvero che **anche uno presuntivamente considerato rispettoso dei diritti umani e, pertanto, qualificabile, com**

In conclusione, complementare alle considerazioni che precedono, risulta segnalare che i Corte di Giustizia Ue e della Corte Edu (in particolar modo nella protezione dei diritti fond dal recentissimo parere negativo n. 2/13 della Corte di Giustizia Ue in merito all’adesione che in qualche modo, ha impedito una compiuta sinergia anche nel rispetto dei diritti fonda

Sul punto, occorre segnalare che nel **parere 2/13**, uno dei motivi su cui la Corte di giusti l’Unione Europea e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ed in particolare tra il pro stato quello di scongiurare il rischio che l’adesione potesse pregiudicare il principio di “mu europea. Questo principio, come si è descritto sopra, sostiene che gli Stati membri fondamentali siano stati osservati (e rispettati o che lo si farà) dagli altri Stati membri. La c capire se l’UE, quale comunità basata sullo Stato di diritto (rule of law) debba ragionevol CEDU, un indebolimento della “mutua fiducia” o magari ritenerla un’occasione di perfezion

Infine, auspicando ad una maggiore sinergia tra gli Stati membri, che non si limiti agli asp rilevante menzionare, tra le proposte al sistema Dublino, quella offerta dal Parlamento eurc quella offerta dalla Commissione europea (la quale spinge verso un Reg. “Dublino IV” importanza per il fatto di prevedere, tra le altre cose, la **separazione della registrazio**

**membro per l'analisi della domanda di asilo.** Essa consentirebbe di accelerare i procedimenti e garantire una maggiore e più efficace collaborazione tra gli Stati membri, uscendo dagli schemi tradizionali per essere più e più sostenuti da una reale mutua fiducia<sup>[20]</sup>.

## 2) La “mutua fiducia” nella costruzione di un mercato unico integrato

In questo paragrafo mi limiterò a svolgere qualche considerazione in merito al ruolo che la Giustizia dell'Ue, grazie soprattutto agli interventi della Giustizia dell'Ue, al fine di comprendere se essa possa ricoprire ancora oggi un ruolo rilevante nella costruzione di un mercato unico integrato.

Tuttavia, la seguente trattazione postula una breve analisi dell'evoluzione del suddetto principio di mutua fiducia.

Nel modello originale, il mercato comune, di integrazione economica, degli anni cinquanta, si basava sul principio di “mutua fiducia” di giocare alcun tipo di ruolo operativo. Successivamente, però, i tempi furono cambiati sia sostanzialmente che istituzionalmente. Infatti, a seguito dell'incapacità dimostrata dalle istituzioni comunitarie, di creare o dare inizio al processo di creazione del mercato comune<sup>[21]</sup>, la Corte ha operato attraverso la sua nota e celebre giurisprudenza “**Dassonville**”<sup>[22]</sup> e “**Van Binsbergen**”<sup>[23]</sup>. Sono stati riconosciuti l'equivalenza delle disposizioni nazionali commerciali, riguardanti le importazioni, al concetto di “mutua fiducia” come statuito in “**Cassis de Dijon**” e “**Van Wesemael**”, e più tardi

In particolare, nella sentenza “**Cassis de Dijon**”, dopo aver ribadito che, in mancanza di una disciplina comune, i prodotti fabbricati in uno Stato membro disciplinare (ciascuno nel proprio territorio) tutto ciò che riguarda la produzione e la commercializzazione di un prodotto considerato, è stato aggiunto che le discrepanze tra le singole disposizioni nazionali relative al commercio dei prodotti considerati (si parla anche di “**ostacoli tecnici al commercio**”<sup>[25]</sup>) e le importazioni da uno Stato membro importatore) salvo che le prescrizioni normative nazionali rispondano ad esigenze di sicurezza, di salute pubblica, di principi di necessità e proporzionalità (rispetto alla tutela perseguita).

Pertanto, la Corte dichiara che in assenza di tali esigenze, i prodotti che sono fabbricati e commercializzati in uno Stato membro devono liberamente circolare sul territorio di un altro Stato membro<sup>[27]</sup>. La Corte ha imposto un principio di mutuo riconoscimento, sulla base di una “**mutua fiducia qualificata**”.

La sentenza **Cassis de Dijon**, quindi, ha rappresentato una rivoluzione nei rapporti commerciali tra Stati membri obbligando questi ultimi ad un sistema commerciale sorretto da una doverosa prevenzione e da una “**mutua fiducia qualificata**” e che risulta propulsiva anche ad un effettivo rafforzamento della cooperazione tra Stati membri, così come statuito ai sensi dell'art. 4 n. 3 del Trattato sull'Unione Europea.

Tuttavia, qualche autorevole esperto<sup>[29]</sup> ha sostenuto di recente che, in primo luogo, dal punto di vista descritto non sembra del tutto ottimale nell'attuale realtà commerciale. Mentre la fiducia reciproca

reciproco nulla tralascia in teoria, in pratica, la sua applicazione desta qualche perplessità. I che le autorità nazionali agiscano ancora come custodi di accesso al mercato negando il ri delle deroghe previste espressamente nei Trattati istitutivi, come ad esempio le esigenze eccezioni formulate dalla giurisprudenza, in materia di tutela del consumatore o protezione

In altre parole, un tentativo da parte di una società di penetrare il mercato di un altro paese dei funzionari dello Stato ospitante, i quali, pur rispettosi delle regole del paese esportatore, protezione sufficiente, con il risultato che il riconoscimento può essere negato. Secondo tal fiducia” crea alcune difficoltà alla stessa libera circolazione delle merci, in quanto non realtà effettiva.

Come risultato della insoddisfazione per il riconoscimento reciproco, alcuni tentativi sono di “mutua fiducia”. Il più importante di questi sembra essere stato il tentativo di liberali relativa direttiva, che ha incluso il principio del paese d'origine soggetto soltanto a limitati non escludere che l’allargamento dell’Unione europea, nonché il fenomeno conosciuto rece

Sulla base di queste generali considerazioni, e senza nessuna pretesa, ci si può chiedere dell’evoluzione della giurisprudenza e del mercato sia a livello oggettivo che soggettiv qualificata” siglata “Cassis de Dijon” possa ancora funzionare in un mercato così individu debba essere rafforzato da ulteriori interventi legislativi europei, in particolare che possano per le singole autorità nazionali.

### 3) La “mutua fiducia” e la cooperazione giudiziaria in materia civile nell’Unione europ

Il riconoscimento reciproco non è un nuovo principio nel campo della cooperazione giud base giuridica ed il nucleo centrale in varie convenzioni di diritto internazionale pubblico come uno degli strumenti giuridici principali dell'Unione europea.

Lo scopo perseguito dalle istituzioni europee è sempre stato quello di creare un sistema gi un sistema-tipo nazionale) nel quale sia garantita una libera e rapida circolazione delle de Stati membri.

La creazione di uno spazio europeo quanto più simile a quello esistente in un territori adottate misure che consentano la rapida circolazione delle decisioni emanate in uno Stato n , o più precisamente, che assicurino di tenere conto di quella decisione come se fosse emess

La stessa semplificazione dei procedimenti di riconoscimento e/o esecuzione di sentenze “mutua fiducia” fra le Autorità giudiziarie dei singoli Stati membri. Esemplicativo è il considerando, in attuazione della cooperazione giudiziaria in materia civile, pone la fiduc

dell'amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione europea, una chiave per giustificare che in un altro Stato membro siano riconosciute ed attuate come se fossero emesse nello Stato membro in cui esistono più Stati sovrani che cooperano nei singoli casi ma **membri dell'Unione reciprocamente** sulla base di un rapporto di mutua fiducia<sup>[34]</sup>. Sul punto, occorre anche evidenziare il ruolo della Corte di Giustizia, la quale ha enfatizzato quest'ultimo inciso<sup>[35]</sup>.

La "mutua fiducia", infatti, nasce dall'attribuzione della competenza all'Unione europea giudiziaria in materia civile, ovvero dalla cessione condivisa della sovranità statale al principio del primato del diritto dell'Unione e dalle garanzie offerte dai singoli sistemi giurisdizionali degli Stati membri e dai rispettivi ordinamenti che equivalgono tra loro.

La "mutua fiducia" diventa così uno strumento attraverso il quale i singoli ordinamenti nazionali espressi da altre legislazioni e ordinamenti giuridici nazionali<sup>[36]</sup>, salvo sempre alcuni limiti

Rilevante appare citare il reg. (UE) n. 2016/1191<sup>[38]</sup> del 6 luglio 2016 che promuove la semplificazione dei requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea (UE) n. 1024/2012.

L'Unione deve avanzare per la realizzazione dell'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone.

Al fine di assicurare la libera circolazione dei documenti pubblici nell'Unione e, in tal modo, di facilitare la vita dei cittadini dell'Unione, l'Unione si arricchisce dotandosi di misure concrete di semplificazione amministrativa connesse alla presentazione in uno Stato membro di alcuni documenti pubblici in un altro Stato membro.

Il regolamento enfatizza che **"tutti gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri"** («convenzione sul sistema per la circolazione semplificata dei documenti pubblici rilasciati dagli Stati contraenti»).

Conformemente al principio della mutua fiducia e al fine di promuovere la libera circolazione nell'Unione, il presente regolamento si pone l'obiettivo di creare un sistema per l'ulteriore semplificazione amministrativa per la circolazione di alcuni documenti pubblici e delle relative copie autentiche in un altro Stato membro ai fini della presentazione in un altro Stato membro.

Così facendo e al fine di consentire scambi transfrontalieri di informazioni rapidi e sicuri e di facilitare la vita dei cittadini dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe istituire un efficace meccanismo di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

Infine, il ricorso a tale meccanismo di cooperazione amministrativa **dovrebbe rafforzare Stati membri** nel mercato interno e dovrebbe basarsi sul sistema di informazione del regolamento (UE) n. 1024/2012<sup>[39]</sup>.

In conclusione, si può affermare che il meccanismo della mutua fiducia si pone nuovamente delle politiche europee, che prima di tutto, poggiano la loro essenza e non possono prescindere dalla collaborazione e fiducia (a tutti i livelli) tra gli Stati membri. Senza di essa, qualunque struttura

#### 4) Conclusioni

Tirando le fila, si ritiene non ultroneo preliminarmente aggiungere che, dall'inizio di questa presidenza anche la presidenza del G7 ed è entrata come membro non permanente nel Consiglio di sicurezza si avrà la presidenza nel mese di novembre. Sempre dal 1° gennaio l'Italia è entrata anche nel gruppo di contatto sul Mediterraneo costituendo proprio la priorità in politica estera.

Questa opportunità conferisce all'Italia una grande responsabilità che, però, è bilanciata da altri paesi per sostenere l'operato delle Nazioni Unite nel Mediterraneo, con inevitabili ripercussioni politiche, economiche e migratorie europee.

Inoltre, si deve tenere conto anche del fatto che numerosi appuntamenti politici, che nei protagonisti alcuni tra i principali Stati membri (es. Francia e Germania), potrebbero radicalmente fino ad oggi hanno caratterizzato il percorso europeo.

Pertanto, consapevoli dei grandi e potenziali cambiamenti che attendono l'Unione europea auspichiamo che gli Stati membri possano riuscire a raggiungere quella stessa sinergia necessaria per il sogno di un futuro pacifico e condiviso, i membri fondatori dell'UE conseguirono e realizzarono un ambizioso piano di integrazione europea con la firma dei Trattati di Roma, donando all'Europa prima di ogni cosa ponendo alla base di tutto una "reale mutua fiducia".

<sup>[1]</sup> Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Francia, Germania e Italia.

<sup>[2]</sup> Più precisamente si parla del trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE). È stato firmato il 25 marzo 1957 insieme al trattato che istituisce la Comunità europea dell'acciaio, ovvero la CECA, firmato a Parigi il 18 aprile del 1951, i Trattati di Roma relativi alla Comunità europea. Il nome del trattato è stato successivamente cambiato in "Trattato di Roma" (TCE), dopo l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, e poi in "Trattato sul funzionamento" con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

[3] Si faccia riferimento, a titolo meramente esemplificativo, alla tanto discussa gestione de al contrasto dell'immigrazione irregolare e alle numerose critiche mosse contro il sist "Dublino".

[4] Per una disamina del principio di non-refoulement nel contesto internazionale si veda: ( GESTRI M., "Immigrazione, diritto e diritti: profili internazionalistici ed europei, Cedam IV, pag: 81-126.

[5] Per un'analisi dell'Accordo di Schengen e gli sviluppi successivi si veda: CALAMIA A "Immigrazione, diritto e diritti: profili internazionalistici ed europei, Cedam Editore, 2012, §

[6] La Convenzione siglata a Dublino nel 1990 (così come i regolamenti che sono succed principale la determinazione dello stato competente per l'esame delle domande di asilo dell'allora Comunità europea, in GUCE n. C 254 del 19.08.1997. La Convenzione è entrata firmatari (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Regno Unito), il 1997 per Austria e Svezia e nel 1998 per la Finlandia.

[7] Reg. n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato men domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino c Regolamento, che andrà a breve ad **abrogare il Regolamento (CE) 343/2003**, detto "I disposizioni previste per la determinazione dello Stato membro UE competente all'es internazionale e le modalità e tempistiche per la determinazione. Rimangono invariati alcu Regolamento. Come per il precedente, il presente Regolamento ha l'obiettivo di contrastar intende impedire che nessuno Stato si dichiari competente all'esame della domanda di prote il rifugiato del diritto di accedere alla procedura amministrativa prevista per il riconoscim come obiettivo quello di impedire i movimenti interni all'UE dei richiedenti protezione, da facoltà di decidere in quale Stato la persona debba veder esaminata la domanda. Le principa **definizioni di familiari, è stato introdotto l'effetto sospensivo del ricorso, sono stat procedura di ripresa in carico, è possibile il trattenimento del richiedente per pericoli di informazioni sanitarie a tutela del richiedente.**

[8] Per un approfondimento di questi temi si veda: CALAMIA A.M., DI FILIPPO M., GE diritti: profili internazionalistici ed europei, Cedam Editore, 2012. Per un'analisi critica, in Mediterraneo e per le politiche migratorie ivi adottate dall'Ue, si vedano gli autorevol VITTOR: I risultati del Consiglio europeo straordinario sull'emergenza umanitaria nel Me dei migranti o contrasto all'immigrazione irregolare? CHIARA FAVILLI: La responsabil nella difficile costruzione di un'autentica politica dell'Unione Europea di immigrazione e d Tratta degli esseri umani, uso della forza internazionale e prevenzione dei naufragi (... del ANNONI | L'esercizio dell'azione penale nei confronti dei trafficanti di migranti: le respon

altri; FRANCESCO CHERUBINI | L'Agenda europea sull'immigrazione: la macchina ora comunque un'altra; GIUSEPPE MORGESE | I migranti, la solidarietà e l'Europa senza qua dichiarazioni (ritrattate) del governo ungherese sulla sospensione unilaterale dell'applicazione nuova querelle franco-italiana: il problema delle frontiere europee; LUCA D'AMBROSI | incriminato per la Court Européenne des Droits de l'Homme; DANIELA VITIELLO | Lussemburgo e la detenzione degli stranieri irregolari: un passo indietro?, in, *Quaderni scientifici*, reperibili e scaricabili da: [www.sidiblog.it](http://www.sidiblog.it).

<sup>[9]</sup> Più precisamente, dal 1999 l'Unione europea ha cercato di realizzare un sistema comune persona che entra in Europa non può decidere in quale Stato presentare la sua richiesta di alla base del regolamento Dublino III è che **qualsiasi domanda di asilo deve essere esan quello individuato come competente e la competenza per l'esame di una domanda di in primo luogo sullo Stato che ha espletato il ruolo maggiore relativamente all'ingresso nel territorio degli Stati membri**, salvo eccezioni. Quindi, la richiesta di asilo per un migrante deve essere fatta nel primo Paese dell'Unione in cui mette piede, solitamente Italia e Grecia dalle forze dell'ordine, lasciando uno spazio estremamente ridotto alle preferenze dei singoli Eurodac, in cui vengono registrati i dati e le impronte di chiunque attraversi irregolarmente presenti richiesta di protezione internazionale. In breve, questa banca dati consente di stabilire se è avvenuto il primo ingresso in Europa di una persona richiedente asilo, laddove però sia l'identificazione non avvenga, come spesso accade oggi in Italia, talvolta basta semplicemente scontrino per testimoniare il passaggio dal territorio italiano anche senza aver mai avanzato la presentazione della domanda di protezione internazionale in un paese europeo, se in base a questi elementi, come le impronte, emergono dubbi sulla competenza si apre una fase di accertamento per l'esame della domanda di asilo. Si attiverà infatti un procedimento in base al quale le autorità del richiedente asilo è già stato segnalato, chiederanno alle relative autorità di prendersi carico. Se la risposta è positiva, verrà emesso un provvedimento di trasferimento verso quel Paese con il quale il richiedente ("Trasferimento Dublino") effettivo del richiedente. Lo Stato membro competente è quello in cui il richiedente ha presentato richiesta di protezione in un altro Stato. Ad esempio un migrante che è entrato in Italia e che poi si è recato in Germania dove ha presentato richiesta di asilo è stato trasferito in Italia. In concreto, una persona che arriva in Italia, Spagna, Grecia e Ungheria per il suo ingresso all'Europa, deve avere la fortuna o la destrezza di non farsi intercettare al fine di cui vorrebbe vivere. **Si tratta di una logica molto contraddittoria per cui il Paese che salta quello che dovrà accogliere quella persona e garantirgli protezione.** Infatti, allo stato attuale non è riconosciuta la protezione internazionale da uno Stato membro europeo è costretta a continuare a circolare per tre mesi all'interno dell'Unione, ma non si può trasferire legittimamente in un altro Stato per studiare o vivere stabilmente. Praticamente, un rifugiato riconosciuto dall'Italia non è un migrante. Questo significa che, salvo eccezioni, lo Stato individuato dal Regolamento Dublino III per la domanda sarà poi anche lo Stato in cui la persona dovrà restare una volta ottenuta la protezione. In concreto, un cittadino eritreo riconosciuto come rifugiato dall'Italia non ha la libertà di stabilirsi in Svezia, avvalendosi dei diritti garantiti dal suo status. Questo perché, nell'ordine del principio del mutuo riconoscimento della protezione ed ai beneficiari della protezione internazionale libertà di soggiorno in altri Stati membri. Sul punto, in particolare, si vedano il considerando

del Reg. n. 604 del 26 giugno 2013 c.d. “Dublino III”

[10] Si sottolinea che nel 2011 è stata adottata la direttiva 2011/51, che modifica la direttiva del 2004, al fine di includere, tra i beneficiari di tale status, i rifugiati e i titolari di protezione

[11] Infatti, quest’ultima trova la sua base giuridica nell’art. 79 TFUE par. 2 let. a) e b) e non manca di armonia con quest’ultima disposizione. Sul punto si veda: CALAMIA A.M. “Immigrazione, diritto e diritti: profili internazionalistici ed europei, Cedam Editore, 2012, (

[12] Il caso (ricorso n. 30696/09) riguarda un cittadino afgano fuggito da Kabul nel 2001 attraverso la Grecia. All’inizio del 2009 M.S.S arriva in Belgio e presenta domanda di regolamento Dublino II dell’Unione Europea, le autorità belghe rispondono con un ordinario paese di primo ingresso di M.S.S. e quindi responsabile in linea generale per l’esame della domanda di M.S.S. di contestare il provvedimento a suo carico di fronte alle autorità belghe. In Grecia in materia di asilo, il trasferimento verso la Grecia avviene il 15 giugno 2009. A Atene, il ricorrente viene detenuto presso un centro per richiedenti asilo e successivamente per strada, completamente privo di assistenza da parte delle autorità locali. Nel giugno 2009 la Corte Europea lamentando, sia da parte del Belgio e della Grecia, la violazione del diritto alla vita, alla tortura o trattamenti crudeli inumani o degradanti (art. 3) e del diritto ad un ricorso effettivo. La Corte (Grand Chamber), nell’esaminare i rilievi a carico della Grecia, ha confermato la decisione es. in A.A. c. Grecia, ric. N. 12186/08; Tabesh c. Grecia, ric. n. 8256/07; S.D. c. Grecia, ric. n. 10000/09, nuovamente lo stato ellenico per il trattamento riservato ai richiedenti asilo.

[13] Per una attenta ed approfondita analisi del principio in commento si veda: CALAMIA A.M. “Immigrazione, diritto e diritti: profili internazionalistici ed europei, Cedam Editore, 2012, 81-126, cit.

[14] CGUE (Grande Sezione), N.S. c. Secretary of State, Sentenza della Corte di giustizia del 2011, cause riunite C-411 e 493/10, N.S. c. Secretary of State for the Home Department e National Asylum Commission, Minister for Justice, Equality and Law Reform, in Raccolta. V. il commento di Calamia A.M. in Diritto – Il Sole 24 Ore, 2012, n. 6, p. 95 seg. In particolare, la Corte di giustizia si è pronunciata sul trasferimento di richiedenti asilo dal Regno Unito e dall’Irlanda verso la Grecia quale Stato di primo ingresso ai sensi del regolamento Dublino II. Per quanto riguarda la causa C-411/10, il signor N.S., afgano, era entrato in Grecia in applicazione del regolamento Dublino II, proponendo ricorso amministrativo contro la decisione di respingerlo. Dopo alcune vicissitudini, giungeva nel Regno Unito presentandovi domanda di asilo. In Grecia in applicazione del regolamento Dublino II, proponeva ricorso amministrativo contro la decisione di respingerlo. L’autorità competente ne dichiarava la manifesta infondatezza in quanto non era sicuro in base alla legge del 2004 sull’asilo. Anche la richiesta di esercizio della “clausola di salvataggio” è stata respinta. Proposto ricorso, nell’aprile 2010 la questione era portata all’attenzione della Court of Appeal (Division). Quest’ultimo giudice sospendeva il giudizio e formulava i quesiti pregiudiziali. Le autorità britanniche e greche presentavano procedure di asilo presentavano gravi carenze; i casi di concessione di asilo erano estranei al regolamento Dublino II.

insufficienti e di difficile accesso; le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo inadeguati il signor M.E. e altri cinque ricorrenti afgani, iraniani e algerini, transitavano per il territorio di ingresso illegale, senza chiedere asilo. Successivamente si recavano in Irlanda, dove lamentando l'inadeguatezza di procedure e condizioni in Grecia, e chiedendo l'applicazione di quest'ultima e per un approfondimento dettagliato sul tema in questione si veda il pregevole lavoro di G., "Regolamento Dublino II e applicazione del principio di mutua fiducia tra Stati membri della Giustizia nel caso N.S. e altri, in, Studi sull'integrazione europea, VII (2012), pp. 147-162.

[15] T.I. v UK, App no 43844/98 (ECtHR, 7 March 2000).

[16] Per un'analisi completa della Carta di Nizza e dei suoi rapporti con il sistema dei diritti fondamentali con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo si veda: VILLANI U., Collana di "Istituzioni di Diritto dell'Unione europea", 3° edizione, Cacucci Editore, Bari, 2014, Cap. I.

[17] Si pensi semplicemente alle tempistiche tra la richiesta d'asilo e l'esito del relativo procedimento di accoglienza offerte medio tempore dallo Stato stesso.

[18] Sul punto si veda anche la sentenza K.R.S. v UK, ove la Corte Edu nuovamente ha rischiato di non soddisfare i criteri minimi per garantire che il ritorno in Grecia del richiedente asilo non comporti un rischio di persecuzione.

[19] Un'analisi compiuta dei rapporti tra "mutual trust" e la giurisprudenza europea in I. BARRA I.M. (supervisor, Dr. KOCHENOV D.), "The Viability of Mutual Trust in European Law: An Analysis of the Scope of the Principle of Nonrefoulement for Transfers of Asylum Seekers", in *Journal of International Law and Practice*, Groningen, June, 2014 e reperibile su <https://alignmentfordignity.files.wordpress.com/2014/10/mutual-trust-eu-asylum-muc3b1oz>

[20] Per una lettura della proposta del Parlamento europeo e della Commissione europea si veda <http://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2017/03/10/regolamento-di-dublino-di-nizza> e <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=it>

[21] Soprattutto per la difficoltà di ottenere l'unanimità in Consiglio.

[22] La Corte definisce quando una disposizione nazionale può assumere i connotati di "norma di diritto pubblico", in contrasto o idonea a contrastare la libera circolazione delle merci, così come si è visto in *Grain Processing* (1974) e *Walz* (1974). Per un'analisi approfondita della disciplina si rinvia a: ADAM R., "Il principio di mutua fiducia tra Stati membri dell'Unione europea", G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, Parte quarta, cap. II, pag. 462-463.

[23] Case 8/74, Dassonville, EU:C:1974:82 and Case 33/74, Van Binsbergen, EU:C: dell'evoluzione giuridica e giurisprudenziale in materia di libera circolazione delle merci si “Maunale di diritto dell'Unione europea”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, Parte quar

[24] Case C-120/78, Rewe-Zentral v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, EU:C:1979: Van Wesemael, EU:C:1979:8, Case C-76/90, Säger, EU:C:1991:331.

[25] Si pensi ad esempio alle norme sull'etichettatura o imballaggio o come nella sentenza “alcol” presente nella bevanda (liquore alla frutta) importata.

[26] Si pensi alle esigenze fiscali o alla tutela del consumatore.

[27] Un orientamento diverso sembra, invece, essere stato ormai adottato dalla Corte in m vendita e di utilizzazione dei prodotti. Sul punto si vedano le sentenze Keck e Mithouard.

[28] Qualificata, appunto, da un divieto di imporre una normativa (pressoché identica ed ultr a qualificate esigenze imperative, sempre temperate dai principi di necessità e proporzionali

[29] Si veda il dettagliato e autorevole contributo offerto da: SNELL J., “The Single Market Mapping Mutual Trust: Understanding and Framing the Role of Mutual Trust in EU Law, Weber Programme, Evelien Brouwer and Damien Gerard (eds.),EUI Working Paper MWP :

[30] Directive (EC) 2006/123 of the European Parliament and Council on services in the inter

[31] Si veda, per un veloce approfondimento, un breve contributo di questo stesso autore: europea: prospettive legali e possibili conseguenze internazionali”, pubblicato e reperil “Camminodiritto” agli indirizzi: <https://www.camminodiritto.it/articolosingolo.asp?indexpage=1774>. Per un autorevole contributi offerti dall' “Istituto Studi di Politica internazionale” (ISPI) e dall' “Istituto Ai accessibili dai propri indirizzi web: [www.ispionline.it](http://www.ispionline.it) e [www.iai.it](http://www.iai.it)

[32] S. MARINO, “Metodi di diritto internazionale privato e tutela del contraente debole Editore, pag. 171 e 172.

[33] Il Regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il ri decisioni in materia civile e commerciale, già ribattezzato "Bruxelles I bis" poiché per le d 2015 sostituisce in toto il precedente Regolamento (CE) n. 44/2001. Esso segna il raggiun, una maggiore integrazione europea sotto il profilo normativo, in attuazione delle politici

circolazione, riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti giudiziari tra gli Stati membr

[34] Così anche il 16° considerando del precedente Reg. 44/2001, c.d. “Bruxelles I”, il 21° c.d. “Bruxelles II bis” e il 22° considerando del reg. 1346/2000, relativo alle procedure di in

[35] Si guardi: cfr., ad es. Corte di Giustizia, sent. 27 aprile 2004, causa C-159/02, Turner, EC dicembre 2003, causa C-116/02, Grasser, ECLI:EU:C: 2003: 657, punti 67 e 72; 2 maggio ECLI:EU:C: 2006: 281, punto 40 ss.; 15 luglio 2010, Purrucker, punto 84 ss. In dottrina SPATH, “The Tale of Multilateral Trust and the European law of Civil Procedure, in Eur. L

[36] G. BIAGIONI, “Il principio dell’armonia delle decisioni civili e commerciali nelle Giappichelli Editore, Torino, 2015, pag. 42-43.

[37] Si pensi alla protezione che scatta dall’ordine pubblico e dalle norme di applicazione nei casi interni successivi e preventivi all’applicazione di un ordinamento straniero. Si vedano, ad es. di riforma del diritto internazionale privato e processuale italiano del 31 maggio 1995, n. 21 128, s.o.).

[38] [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1191#ntr3-L\\_20](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1191#ntr3-L_20)

[39] Così statuisce il considerando n. 31 del regolamento in commento.

---